

COMUNE DI ACCUMOLI

Provincia di Rieti

Ordinanza n. 284 del 10.07.2017

OGGETTO: ORDINANZA DI REQUISIZIONE TEMPORANEA DI TERRENI DA ADIBIRE A STOCCAGGIO PROVVISORIO DI FERETRI E URNE CINERARIE – LOCALITÀ FONTE DEL CAMPO

IL SINDACO

PREMESSO che in data 24 agosto 2016 il territorio del Comune di Accumoli e dei Comuni limitrofi è stato colpito alle ore 3.36 da un terremoto di notevole magnitudo e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

VISTO l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" e s.m.i.;

VISTO l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile", convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n.100 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale del Lazio 26 febbraio 2014, n. 2 "Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile" e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016, recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 2862";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 25 agosto 2016 n. T00178, recante "Dichiarazione dello "Stato di Calamità Naturale" ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli, Amatrice a seguito dell'evento sismico verificatosi nel giorno 24 agosto 2016";

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con cui si è dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 giorni, in conseguenza di eccezionali eventi sismici che in data 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388, con la quale è stata istituita la Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C.) a Rieti;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del Lazio del 25 agosto 2016, n. 517, con la quale sono stati stanziati i primi fondi regionali per far fronte alla situazione di emergenza, ai fini della salvaguardia delle vite umane e di assistenza alla popolazione;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del Lazio del 9 settembre 2016, n. 521 recante "Legge Regionale 26 febbraio 2014, n. 2, art. 28. Attivazione per il coordinamento della gestione dell'emergenza, legata agli eccezionali eventi sismici del 24 agosto 2016, di un Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.) per i Comuni di Amatrice e di Accumoli e di un Centro Operativo Intercomunale per i Comuni di Borbona, Cittareale, Leonessa, e Posta";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del Sig. Vasco Errani a Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto del 24 agosto 2016;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e s.m.i.

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;

RITENUTO, inoltre, che nelle more dell'indispensabile avvio della fase di ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare all'integrità della vita ed alla salubrità dell'ambiente;

RILEVATO CHE in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016 e degli eventi successivi le strutture cimiteriali di Accumoli Capoluogo e delle frazioni Villanova, Fonte del Campo, Poggio Casoli e Grisciano hanno subito crolli diffusi con danni tali da risultare inagibili;

PRESO ATTO che già in data 02.12.2016 prot. 64096 la ASL comunicava l'esito del sopralluogo effettuato il 23.11.2016, rilevando la necessità di effettuare interventi atti a garantire l'igiene per la salute pubblica;

CONSIDERATO che per quanto riguarda l'emergenza legata alla situazione igienico sanitaria dei cimiteri occorre intervenire, nelle more dei processi di ricostruzione definitiva, in maniera provvisoria ma efficace in maniera tale da ristabilire le condizioni di igiene pubblica e consentire, al contempo, la messa in sicurezza delle strutture per il ripristino della loro funzionalità;

CONSIDERATO, pertanto, che i feretri dovranno essere rimossi dai loculi esistenti e opportunamente stoccati in altro luogo sicuro;

RILEVATO che si rende necessario individuare aree limitrofe ai cimiteri gravemente danneggiati all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, da adibire all'ubicazione di moduli provvisori idonei all'alloggiamento dei feretri e delle urne cinerarie, nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti, come da relazione tecnica allegata nella quale sono indicati tra l'altro i criteri utilizzati per l'individuazione delle aree stesse;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 34 del 10.07.2017 con la quale sono state individuate le aree, nonché la relazione tecnica allegata alla medesima, per quanto attiene ai profili motivazionali di scelta delle aree;

RILEVATO che solo con l'OCDPC n. 454 del 22 maggio 2017 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, a partire dal giorno 24 agosto 2016" sono state individuate le procedure che i Comuni interessati dagli eventi sismici devono seguire per assicurare la prosecuzione del funzionamento dei servizi cimiteriali, laddove compromessi dai citati eventi, provvedendo, sentita l'Azienda sanitaria territoriale competente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico oltre che assicurando il mantenimento di adeguati livelli igienico sanitari;

CONSIDERATO che l'Ordinanza richiamata ha previsto deroghe specifiche alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990, artt. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 82, 84 e 86;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 2 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388 prevede che "... i soggetti di cui al comma 1 assicurano la realizzazione:

- a) degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
- b) delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
- c) degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.";

PRECISATO che la requisizione d'urgenza può essere eseguita anche avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 5 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388 e successive modificazioni, nonché in deroga al D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 ed agli strumenti urbanistici vigenti;

PRECISATO, pertanto, che sussiste la grave e urgente necessità pubblica di procedere al reperimento ed alla requisizione d'urgenza di tali aree;

VISTO l'articolo 835 del Codice Civile, che stabilisce la possibilità per l'autorità amministrativa di requisire beni mobili ed immobili quando ricorrano gravi necessità pubbliche;

VISTI gli articoli 40, 42, 49 e 50 del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.;

VISTO il Piano di emergenza comunale;

INDIVIDUATE

nei seguenti terreni:

Località Fonte del Campo

foglio 40 mappale **782** (parte) di proprietà di: Volpetti Giuseppe nato a Roma il 02.01.1947, Volpetti Giancarlo nato ad Accumoli il 14.04.1948

foglio 40 mappale **733** di proprietà di: Volpetti Giuseppe nato a Roma il 02.01.1947, Volpetti Giancarlo nato ad Accumoli il 14.04.1948,

foglio 40 mappale **734** (parte) di proprietà di: Bianchi Claudio nato in Chile il 28.02.1954, Colucci Lidia nata a Roma il 12.03.1946

foglio 40 mappale **321** (parte) di proprietà di: Bianchi Claudio nato in Chile il 28.02.1954, Colucci Lidia nata a Roma il 12.03.1946

le aree idonee alla funzione di che trattasi;

ORDINA

1. per le ragioni esposte nelle premesse, con effetto immediato, la requisizione in uso ed in via temporanea, per il periodo necessario al venir meno dello stato di necessità, comunque entro il termine di 48 mesi, i seguenti terreni:

Località Fonte del Campo

foglio 40 mappale **782** (parte) di proprietà di: Volpetti Giuseppe nato a Roma il 02.01.1947, Volpetti Giancarlo nato ad Accumoli il 14.04.1948

foglio 40 mappale **733** di proprietà di: Volpetti Giuseppe nato a Roma il 02.01.1947, Volpetti Giancarlo nato ad Accumoli il 14.04.1948,

foglio 40 mappale **734** (parte) di proprietà di: Bianchi Claudio nato in Chile il 28.02.1954, Colucci Lidia nata a Roma il 12.03.1946

foglio 40 mappale **321** (parte) di proprietà di: Bianchi Claudio nato in Chile il 28.02.1954, Colucci Lidia nata a Roma il 12.03.1946

occorrenti per l'installazione delle strutture per lo stoccaggio provvisorio di feretri ed urne cinerarie all'interno di container marittimi in località Fonte del Campo;

2. Di stabilire che in ogni caso tali terreni verranno riconsegnati ai legittimi proprietari nello stato di fatto e di diritto esistente al momento della requisizione, dopo che saranno venuti meno i motivi dell'urgenza ed indifferibilità.
3. Di precisare che al momento della immissione in possesso verrà presa nota delle utenze attive e redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi, in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto o di mancata reperibilità dello stesso, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto requisitore. Possono partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali relativi al bene da requisire.
4. Che l'indennità di requisizione è determinata, sulla base dell'apposito verbale di consistenza, secondo i criteri di cui agli artt. 49 e 50, comma 1 del D.P.R. 327/2001.
5. Per la durata della requisizione, al proprietario di aree soggette a requisizione coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, spetterà altresì un'indennità aggiuntiva

determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata, in analogia a quanto disposto dall'art.40 del D.P.R. n.327/2001.

6. Per la durata della requisizione, spetterà un'indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura di requisizione o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare del tutto o in parte l'area oggetto di requisizione direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità, in analogia a quanto disposto dall'art. 42 del D.P.R. n.327/2001.
7. Che le spese per le utenze (energia elettrica, gas, acqua, ecc ...) eventualmente gravanti sull'area requisita, sono a carico del Comune a partire dalla data di requisizione.
8. Che i detentori dovranno rilasciare i terreni sopra indicati il giorno successivo alla notificazione del presente ordine, mediante eventuale consegna delle chiavi di accesso al fondo.
9. Che all'atto della restituzione dell'area sarà redatto, in duplice esemplare, verbale di descrizione sommaria dell'immobile requisito. In caso di assenza del proprietario, si procederà a cura dell'Ufficiale incaricato, alla presenza di due testimoni.
10. Di notificare il presente provvedimento:
 - a. ai proprietari di tali terreni:
Volpetti Giuseppe nato a Roma il 02.01.1947, Volpetti Giancarlo nato ad Accumoli il 14.04.1948, Bianchi Claudio nato in Chile il 28.02.1954, Colucci Lidia nata a Roma il 12.03.1946
 - b. agli ufficiali ed agenti di polizia ed al personale tecnico del Comune al fine di dare esecuzione in ogni sua parte alla presente ordinanza.
11. Di pubblicare il presente provvedimento, prima della sua esecuzione, all'albo pretorio online del Comune e di dare atto che nel rispetto dell'art. 6 della succitata OCDPC 26 agosto 2016, n. 388, come richiamato dall'art. 3, comma 5, dell'OCDPC 19 settembre 2016, n. 394, si provvederà anche nelle more dell'espletamento delle operazioni di notifica ai proprietari.
12. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Prefetto di Rieti e alla Regione Lazio.

Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto, entro 30 gg, ovvero
- ricorso al T.A.R. della Regione, entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg

decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Accumoli, 10.07.2017

~~IL SINDACO~~
Geom. Stefano Petrucci
IL VICE SINDACO
Radia